

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o==o==o==o==o==o

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 307

20 novembre 2014

o==o==o==o==o==o

OGGETTO: "Formulazione parere pro veritate prof. avv. Alfonso Celotto".

o==o==o==o==o

IL DIRETTORE GENERALE

Vista:

- la Legge Regione Lazio 29/05/1997, n.13.

Visto:

- l'art. 24, comma 6, lett. 1, dello Statuto del Co.S.I.La.M., in base al quale spetta al Direttore Generale adottare quei provvedimenti del Consorzio ad efficacia esterna che lo Statuto non attribuisca all'Assemblea Generale, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

Vista:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 27/09/2013, con la quale veniva approvato il piano economico finanziario ed il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.

Visto:

- l'articolo 4, lettera b) e lettera d) della Legge regionale n. 13/1997 dedicato al numero dei membri degli organi di gestione quali il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Visto:

- l'articolo 3 comma 1, della stessa legge che dispone *"I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili"*.

Visto:

- l'articolo 13, comma 1 e 2, dello Statuto consortile inerente la nomina ed il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- l'articolo 20, comma 1, dello Statuto consortile inerente la nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Visto:

- l'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, secondo il quale

“.....a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”;

- il comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, secondo il quale *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”.*

Considerato:

- che la F.I.C.E.I. riteneva opportuno chiarire da subito la portata applicativa agli enti industriali del Lazio delle disposizioni innanzi riportate, richiedendo parere legale al prof. avv. Alfonso Celotto.

Visto:

- il parere pro veritate del 21.11.2011, richiesto dalla F.I.C.E.I. all'avv. Alfonso Celotto sull'applicabilità o meno agli enti industriali della disposizione di cui sopra, nel quale egli concludeva come non fossero applicabili agli enti per lo sviluppo industriale le disposizioni di cui al decreto legge n. 78/2010.

Visto:

- l'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.

Vista:

- la legge Regione Lazio n. 4 del 28 giugno 2013, contenente disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge di cui sopra.

Visto:

- il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 2013 circa l'obbligo di ridurre il numero dei membri degli organi di gestione;

- l'articolo 23 della legge regionale n. 4/2013 inerente l'obbligo di istituire un compenso per ogni singolo membro degli organi di gestione non superiore al gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta.



Considerato:

- che la disposizione innanzi riportata si applica a tutti gli "enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli organismi pubblici partecipati dalla Regione", non menzionando gli enti pubblici economici, come gli enti per lo sviluppo industriale, i quali, secondo la Legge regionale istitutiva n. 13/1997, non sono enti dipendenti dalla Regione e non sono organismi dalla stessa partecipati.

Accertato:

- infatti, che secondo la legge istitutiva dei Consorzi, la n. 13/1997, gli enti per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici, che hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili.

Dato atto:

- che il Co.S.I.La.M. è un ente pubblico economico soggetto esclusivamente all'applicabilità della legge regionale n. 13/1997, che possiede una propria autonomia, finanziaria, statutaria e regolamentare e, come tutti gli enti industriali del Lazio, è soggetto soltanto al potere di vigilanza esterno da parte della Regione Lazio.

Considerato:

- che gli enti per lo sviluppo industriale non sono società regionali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e tantomeno delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria.

Accertato:

- che i Consorzi industriali sono enti pubblici economici che hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

Ritenuto:

- di dover avere un ultimo parere legale circa l'applicabilità o meno agli enti industriali delle disposizioni di cui al decreto legge n. 78/2010, nonché della Legge Regione Lazio n. 4/2013.

Visto:

- il parere legale formulato dal prof. avv. Alfonso Celotto e trasmesso dalla F.I.C.E.I. in data 21.10.2014, inerente l'applicabilità o meno agli enti industriali del decreto legge 78/2010 nonché della legge regionale n. 4/2013, nel quale viene chiarita la non applicabilità della normativa di cui innanzi agli enti per lo sviluppo industriale.

Vista:

- la richiesta del 22.10.2014, prot. n. 3802, allegata alla presente, nella quale la F.I.C.E.I. chiede ad ogni



singolo ente per lo sviluppo industriale il pagamento della somma onnicomprensiva di € 1622,00 cadauno, per il parere legale emesso dal prof. avv. Alfonso Celotto circa l'applicabilità o meno agli enti industriali del decreto legge n. 78/2010 recepito dalla legge Regione Lazio n. 4/2013.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale con i poteri statutari conferiti,

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.622,00 in favore della F.I.C.E.I. per il parere pro veritate emesso dal prof. avv. Alfonso Celotto circa l'applicabilità o meno agli enti industriali del decreto legge n. 78/2010 recepito dalla legge Regione Lazio n. 4/2013;
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria del Co.S.I.La.M. a procedere alla liquidazione della somma pari ad € 1.622,00 attraverso l'emissione di mandato di pagamento, previa presentazione di regolare fattura;
3. di imputare la spesa di cui innanzi al capitolo n. 30 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014, che presenta sufficienti disponibilità;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Antonio Gangolo

